

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3163

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1998**

—————

Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna che si sottopone alle Camere è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1998.

Essa trae origine dall'esigenza di adeguare la forma di governo della Regione ed il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione in tempo utile perchè il nuovo assetto istituzionale possa entrare in vigore già dalla prossima legislatura, che avrà inizio nel mese di giugno del 1999.

A tal fine si propone di anticipare l'introduzione nello Statuto sardo di alcuni aspetti del principio di autonomia statutaria delle Regioni, già contenuto nelle modifiche alla Costituzione attualmente all'esame delle Camere.

La proposta segue infatti lo schema dell'articolo 60 del nuovo testo della Costituzione proposto dalla Commissione bicamerale, mantenendo sostanzialmente invariate le garanzie ivi previste, sia in termini di maggioranza richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie che di sottoponibilità a *referendum* delle medesime. Per non vanificare la possibilità di un tempestivo adeguamento della forma di governo regionale, si è invece ritenuto di non prevedere la doppia lettura, richiesta invece dal secondo comma dell'articolo 60 del testo della Bicamerale, e di consentire che non si dia luogo a *referendum* se le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza qualificata.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) sono aggiunti i seguenti:

«Possono essere modificate, con deliberazione legislativa del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le disposizioni del presente Statuto relative alla forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti tra Consiglio, Giunta e Presidente della Regione, al sistema di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, al numero dei suoi componenti, ai casi di inleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Le modifiche dello Statuto approvate ai sensi del sesto comma sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 40.000 elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se le modifiche sono state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale».

